

La maggiorazione di conguaglio spesso produce risultati abnormi

Stefano Marchese

Ciò avviene quando l'Irpeg perde il suo carattere di neutralità se i redditi, su cui essa ha gravato, non possono essere distribuiti. Sarebbe auspicabile che il legislatore riscrisse le norme attraverso una pura enunciazione dei principi

Il meccanismo del credito d'imposta e della maggiorazione di conguaglio, introdotto dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 e oggi disciplinato dagli artt. 14, 92, 105, 106 e 107 t.u.i.r., mira ad assicurare un duplice risultato: la neutralità dell'irpeg e l'eliminazione della doppia imposizione economica sui dividendi. Le due espressioni, spesso utilizzate come se fossero equivalenti¹, hanno tuttavia un significato ben distinto che è opportuno mettere sin d'ora in evidenza. Per neutralità dell'irpeg si intende la possibilità per l'azionista di recuperare, attraverso il credito d'imposta sui dividendi, l'irpeg pagata dalla società; quando la neutralità è perfetta, l'irpeg assume caratteristiche simili ad un prelievo d'acconto rispetto all'irpeg dovuta dai soci², la cui funzione può essere ravvisata nella tassazione dei redditi non distribuiti e nel rendere più sicura la tassazione di quelli distribuiti, rendendo responsabile del prelievo la società prima dei soci³.

L'eliminazione della doppia imposizione economica sui dividendi, invece, si verifica quando il credito d'imposta assicura al socio percettore del dividendo, soggetto ad un'aliquota media di tassazione eguale a quella dell'irpeg, che il dividendo distribuito non darà luogo, nei suoi confronti, ad ulteriore imposizione.

In caso di neutralità perfetta dell'irpeg l'eliminazione della doppia imposizione economica è senz'altro garantita, mentre il raggiungimento di quest'ultimo obiettivo può verificarsi anche in presenza di un irpeg solo parzialmente neutrale.

Considerato che il credito d'imposta è stabilito in misura fissa, pari a 9/16 del dividendo, in presenza di redditi esenti da imposizione in capo alla società e qualora non fossero previsti gli opportuni correttivi, il credito d'imposta si configurerebbe non già come un "re-

cupero" dell'imposta pagata dalla società, ma come una "rendita fiscale" per il socio, che potrebbe detrarre o, al limite, ottenere il rimborso, di un'imposta che nessuno ha mai pagato.

Per evitare un simile inconveniente, il legislatore ha preferito non rendere il credito d'imposta variabile in funzione della concreta tassazione dell'utile in capo al soggetto irpeg, ma operare a livello di società, prevedendo un'imposta di conguaglio⁴ a carico di quest'ultima quando il reddito distribuito abbia scontato un'imposta inferiore a quella ordinaria e in misura pari alla differenza fra credito d'imposta attribuito al socio e imposta pagata dalla società.

Il suddetto "principio di copertura"⁵, attuato in modo imperfetto già all'epoca della sua introduzione, ha subito in questi ultimi anni alterazioni rilevanti dovute a modifiche normative del si-

stema impositivo irpeg non coordinate con la disciplina della maggiorazione di conguaglio.

Tali alterazioni si muovono lungo più direttrici i cui effetti possono essere individuati:

- in una progressiva diminuzione del grado di neutralità dell'irpeg e nella surrettizia trasformazione della sua natura economica;
- nel venir meno dell'efficacia del credito d'imposta rispetto alla sua funzione di assicurare integralmente l'eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi;
- nell'applicazione dell'imposta di conguaglio secondo meccanismi che tendono, in alcuni casi, a discostarsi dal ricordato principio di copertura, per colpire in modo del tutto aberrante situazioni in cui mancano i presupposti logici ed economici che ne giustificano la debenza.

Nelle notazioni che seguono si cercherà di dar conto, in chiave essenzialmente critica, di siffatte distorsioni del sistema.

Credito d'imposta e doppia imposizione economica dei dividendi

Una prima notazione, immediatamente intuibile, deriva dal fatto che l'aumento dell'aliquota irpeg dal 36% al 37% non è stato accompagnato da un corrispondente adeguamento della misura del credito d'imposta.

Tralasciando l'ilor, ed ipotizzando la coincidenza fra imponibile irpeg e utile ante imposte, nel caso in cui la società A paghi un dividendo alla società B, si ha:

Società A	
Imponibile irpeg	1.000
meno: irpeg 37%	370
dividendo distribuito (al lordo della ritenuta)	630

Società B	
dividendo ricevuto (al lordo della ritenuta)	630

più: credito d'imposta (9/16 di 630)	354,375
imponibile irpeg	984,375
irpeg 37%	364,219
meno: credito d'imposta	354,375
irpeg	9,844

Come si può rilevare, l'insufficienza del credito d'imposta fa sì che in caso di distribuzione di dividendi si realizzi una doppia imposizione economica del 9,8 per mille.

In presenza di una "filiera di società", tale doppia imposizione si ripete ad ogni successiva distribuzione del dividendo, sia pure in misura gradualmente minore. Ad esempio, se la società B distribuisse il dividendo alla società C, quest'ultima sarebbe soggetta ad una ulteriore doppia imposi-

zione del 9,7 per mille, e così via.

Si può dunque osservare sul punto che il sistema del credito d'imposta attualmente vigente determina una parziale doppia imposizione economica del dividendo, che si ripete tante volte quante sono le distribuzioni, ad opera di società diverse, dello stesso reddito.

Credito d'imposta e neutralità dell'irpeg

Si è detto che la tendenziale neutralità dell'irpeg fa sì che essa, con riguardo agli utili distribuiti o distribuibili, sia assimilabile ad un prelievo d'acconto. Tale osservazione merita di essere approfondita con l'esempio che segue, in cui si ipotizza la coincidenza fra imponibile fiscale e utile *ante* imposte sul reddito.

Imponibile fiscale	1.000
ilor 16,20%	162
irpeg 37%	370
tassazione globale sul reddito	532
dividendo distribuibile	468
credito d'imposta (9/16 di 468)	263,25

Come si può vedere, il credito d'imposta consente un recupero dell'irpeg in misura pari al 263,25, contro 370 versate dalla società. La differenza, non recuperabile attraverso il credito d'imposta, e quindi costituente un prelievo definitivo a carico della società, è di 106,75, dovuto per 91,125 (9/16 di 162) all'ineducibilità dell'ilor dall'imponibile irpeg e per 15,625 all'insufficienza del credito d'imposta rispetto all'aumentata aliquota dell'irpeg⁶.

Occorre tuttavia ricordare che l'ilor non è l'unico costo non deducibile dalla base imponibile irpeg, ma che ad essa si aggiunge l'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed altri componenti negativi di reddito che danno luogo a variazioni fiscali in aumento aventi carattere permanente, come ad esempio la quota ineducibile delle spese di rappresentanza.

E' quindi evidente che l'irpeg perde il suo carattere di neutralità quando i redditi su cui essa ha gravato non possono più venire distribuiti.

Sotto un altro profilo, si osserva che il regime del riporto delle perdite previsto dall'art. 102 t.u.i.r. presenta due rilevanti limiti rispetto all'esigenza di assicurare la neutralità dell'irpeg: le perdite sono riportabili non oltre il quinto periodo d'imposta successivo e

il riporto opera solo in avanti e non "indietro", come accade in altri ordinamenti fiscali⁷.

La limitazione temporale, infatti, può non consentire l'integrale compensazione delle perdite con i redditi degli esercizi futuri, mentre l'impossibilità del riporto indietro rischia di determinare, di fatto, la tassazione di redditi inesistenti: posto infatti che spesso gli esercizi in perdita sono quelli che precedono immediatamente la liquidazione ed estinzione della società, i risultati negativi, non trovando redditi con cui compensarsi, vanno "persi", ancorché essi annullino gli utili conseguiti e tassati in precedenti periodi d'imposta.

Si può dunque osservare, conclusivamente sul punto, che l'attuale irpeg, esaminata sotto un profilo marcatamente economico, si presenta come un tributo bifronte: per un verso come un prelievo d'acconto sugli utili che formeranno oggetto di distribuzione, e per l'altro come un'imposta che grava a titolo definitivo sui costi ineducibili e sugli utili persi, mancando in questi ultimi casi la possibilità di recupero della stessa attraverso il credito d'imposta sui dividendi. A ciò si aggiunge la cennata insufficienza del credito d'imposta.

Maggiorazione di conguaglio e franchigia

L'attuale disciplina della maggiorazione di conguaglio prevede che l'utile si considera assoggettato ad irpeg quando esso è inferiore o eguale al 64% dell'imponibile irpeg mentre, per l'eccedenza rispetto al 64%, esso si considera non assoggettato ad irpeg.

Qualora vengano distribuiti utili non assoggettati ad irpeg, è dovuta da parte della società la maggiorazione di conguaglio in misura pari a 9/16 degli stessi.

Se invece l'utile di esercizio è inferiore al 64% dell'imponibile irpeg, la differenza fra i due valori dà luogo alla c.d. franchigia. La franchigia sorge normalmente quando le variazioni fiscali in aumento del reddito civilistico superano quelle in diminuzione, determinando così un reddito imponibile superiore all'utile di bilanci o al lordo delle imposte sul reddito.

In questa ipotesi la franchigia ha lo scopo di realizzare la neutralità della maggiorazione di conguaglio, attraverso un livellamento nel tempo dell'imposizione, per cui essa può essere utilizzata per distribuire utili che non

hanno scontato l'imposta senza applicazione dell'irpeg di conguaglio.

Occorre sottolineare che la franchigia, consentendo di distribuire utili esenti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio, esplica la sua efficacia al di là del solo meccanismo dell'irpeg di conguaglio, contribuendo alla neutralità dell'irpeg. Tale funzione emerge anche dal fatto che, a differenza del riporto delle perdite, non vi sono limitazioni temporali all'utilizzo della franchigia, e che essa, inoltre, può essere portata sia "in avanti", sia "indietro".

Per altro verso, le norme sulla franchigia e sulla maggiorazione di conguaglio presentano diversi limiti, che generano distorsioni assai rilevanti nel sistema impositivo, talora trasformando il credito d'imposta in una rendita fiscale per il socio, talaltra rendendo dovuta la maggiorazione di conguaglio per importi superiori a quelli richiesti dall'applicazione del ricordato principio generale di copertura.

Nei paragrafi che seguono si cercherà di approfondire questi aspetti "patologici" nell'applicazione della maggiorazione di conguaglio.

Franchigia e neutralità dell'irpeg

Un utilizzo accorto della franchigia consente di rendere neutra l'irpeg corrisposta sui costi ineducibili, attraverso un suo integrale recupero con il credito d'imposta sui dividendi.

Posto infatti che la presenza di costi ineducibili genera una franchigia per pari importo, questa può essere utilizzata per distribuire redditi esenti da irpeg per eguale ammontare. In questo caso, la distribuzione del reddito avviene senza applicazione dell'irpeg di conguaglio, e il credito d'imposta spettante al socio sull'utile esente gli consente di recuperare, per l'appunto, l'irpeg corrisposta dalla società sui costi fiscalmente ineducibili.

Si consideri l'esempio che segue:

Imponibile fiscale	1.000
irpeg + ilor	532
utile di bilancio	468
Franchigia 64% di 1000	640
meno: utile di bilancio	468
eccedenza di franchigia	172

Se la società distribuisce l'utile di esercizio di 468 e utili non assoggettati ad irpeg, conseguiti in un precedente esercizio e portati a riserva, per 172,

pari all'eccedenza di franchigia, non sarà dovuta alcuna maggiorazione di conguaglio.

Il socio riceverà un dividendo complessivo di 640 (468 + 172), sul quale il credito d'imposta è di 360 (9/16 di 640).

Come si può vedere, con questa tecnica il socio recupera attraverso il credito d'imposta un irpeg di 360 su 370 pagate dalla società. Rispetto all'esempio fatto in precedenza, quando si è trattato di credito d'imposta e neutralità dell'irpeg, la differenza di irpeg non recuperabile attraverso il credito d'imposta si è ridotta da 263,25 a 10, rendendo l'irpeg pressoché perfettamente neutrale.

Franchigia e riporto delle perdite

Il meccanismo della franchigia, combinata con le regole per il riporto delle perdite fiscali, determina in certi casi la debenza dell'imposta di conguaglio al di là delle esigenze espresse dal principio di copertura, trasformando surrettiziamente tale maggiorazione accessoria dell'irpeg in un tributo autonomo ed aberrante; in altri casi, all'opposto, consente il conseguimento di vere e proprie rendite fiscali per il socio.

Si consideri, in prima battuta, le diverse implicazioni, in termini di maggiorazione di conguaglio, che derivano dal riporto delle perdite fiscali, a seconda che la perdita civilistica sia stata coperta con riserve di capitale piuttosto che con riserve di utile⁸.

Si ipotizzi, tralasciando per semplicità l'ilor, che una società di nuova costituzione con capitale di 1.000 subisca nel primo esercizio una perdita di 500, che viene coperta mediante riduzione del capitale sociale, e che nel secondo esercizio consegua un utile di 500, che viene distribuito ai soci.

Nel secondo esercizio, l'imponibile irpeg di 500 verrà annullato dal riporto della perdita del primo esercizio. La franchigia, da calcolarsi comunque sull'imponibile irpeg al lordo delle perdite fiscali riportate, sarà pari a 320 (64% di 500), per cui sulla distribuzione di 500 la società dovrà pagare una maggiorazione di conguaglio di 101,25, pari a 9/16 della parte dell'utile eccedente la franchigia (500 - 320).

La società, quindi, non versa irpeg ordinaria, e paga unicamente la maggiorazione di conguaglio di 101,25. Tuttavia, il socio ha diritto ad un credito d'imposta sul dividendo di 281,25

(9/16 di 500); la differenza fra il credito d'imposta e l'irpeg assolta dalla società è di 180, che costituisce una rendita fiscale.

Si consideri ora un secondo caso. La società dispone di riserve di utili, regolarmente assoggettati ad irpeg, per 500 e in un esercizio perde 500. La perdita viene integralmente coperta mediante utilizzo delle predette riserve, mentre nell'esercizio successivo la società realizza un utile di 500, che distribuisce. In tale esercizio non sarà dovuta irpeg, perché la perdita dell'esercizio precedente viene compensata con l'utile. Sarà invece dovuta una maggiorazione di conguaglio di 101,25, e al socio verrà attribuito un credito d'imposta di 281,25, come nell'esempio precedente. Qui però vi è una differenza sostanziale rispetto al caso esaminato in precedenza: se la società avesse distribuito le riserve di 500, e avesse conseguito risultati economici pari a zero nel secondo e nel terzo esercizio, non vi sarebbe stata imposizione di conguaglio; il fatto invece di aver utilizzato le suddette riserve per coprire la perdita e di aver distribuito l'utile dell'esercizio successivo ha dato luogo all'applicazione della maggiorazione di conguaglio, nonostante che il socio abbia ricevuto in entrambi i casi 500 e che il risultato, in termini di composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio netto, sia stato lo stesso in entrambi i casi.

Infatti, sulle riserve di utili la società aveva scontato l'irpeg per 293 (793 di utile al lordo dell'irpeg, meno il 37% di irpeg pari a 293, danno un utile netto di 500, portato a riserva) e ora versa una maggiorazione di conguaglio di 101,25, con un esborso complessivo di 394,25, mentre al socio è attribuito un credito d'imposta di sole 281,25.

Se dunque la perdita di un esercizio viene coperta mediante riduzione del capitale originariamente conferito ovvero con utilizzo di riserve di capitale, come nel primo caso, il sistema della maggiorazione di conguaglio genera una rendita fiscale per il socio, mentre se la perdita viene coperta con utilizzo di riserve di utili, si rende dovuta un'imposta di conguaglio senza che le esigenze sistematiche che derivano dal principio di copertura del credito d'imposta giustifichino una siffatta imposizione, che si appalesa quindi come irrazionale e penalizzante.

Un terzo caso deriva dall'utilizzo delle c.d. "bare fiscali rivalitizzate". È noto che l'art. 123 t.u.i.r. pone rilevanti limitazioni al riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione, al fine di impedire la fusione di società

operative con società inattive con rilevanti perdite (c.d. bare fiscali), effettuate al solo scopo di utilizzare fiscalmente le stesse.

Di fronte a tale limitazione, si è proceduto a inventare tecniche alternative di utilizzo delle società con perdite fiscali, come il conferimento di rami d'azienda ad alta redditività in bare fiscali; oppure l'affitto di azienda, che raggiunge gli stessi obiettivi, con il vantaggio di evitare sia l'imposizione della plusvalenza da conferimento sia il rischio di un disconoscimento dei vantaggi fiscali dell'operazione ex art. 10 della l. n. 408 del 1990. Altre volte ancora si procede all'utilizzo della bare fiscali "verniciate a nuovo" (modifica della denominazione, della sede e magari anche dell'oggetto sociale), per intraprendere nuove attività con alti redditi che possano trovare compensazione con le perdite pregresse⁹.

Anche in questo caso l'utilizzo della franchigia consente, con l'utilizzo di bare fiscali rivalitizzate, non solo di non pagare l'irpeg sui redditi prodotti, ma di poter distribuire detti redditi, nei limiti del predetto 64%, senza applicazione della maggiorazione di conguaglio, trasformando così il credito d'imposta sui dividendi in una rendita fiscale per il socio.

Franchigia, aritmetica ed algebra

Un ulteriore problema, fonte di non poche distorsioni, si verifica quando le variazioni in aumento del reddito civile non producono un maggior imponibile ma una minor perdita, ovvero quando per calcolare la franchigia si debba confrontare il 64% di un imponibile irpeg con una perdita civilistica¹⁰.

La *ratio* della franchigia è quella di evitare che variazioni fiscali di carattere temporaneo possano determinare il presupposto per l'applicazione ingiustificata della maggiorazione di conguaglio.

Si consideri l'esempio che segue.

Se una società chiude un esercizio con un perdita civilistica di 100, senza che vi siano variazioni fiscali, e nell'esercizio successivo consegue un utile di 100, anch'esso senza variazioni fiscali, qualora decida di distribuire l'utile potrà usufruire di una franchigia di 64 e quindi dovrà assolvere l'imposta di conguaglio su 36, pari a 20,25.

Se invece la società chiude il primo esercizio con una perdita di 100 che,

per effetto di una variazione fiscale temporanea in aumento per pari importo, determina un imponibile di 0, e nell'esercizio successivo consegue un utile di 100 che, per l'operare della suddetta variazione fiscale, questa volta in diminuzione, determina pure un imponibile di 0, qualora decida di distribuire l'utile di 100 non potrà usufruire di nessuna franchigia e quindi dovrà assolvere la maggiorazione di conguaglio sull'intero importo distribuito di 100, pari a 56,25.

La differenza di trattamento e di imposizione di conguaglio fra le due fattispecie non si giustifica, dato che il risultato consolidato dei due esercizi è il medesimo, pari a zero, tanto ai fini civilistici che fiscali.

Il problema potrebbe essere risolto nel secondo caso determinando la franchigia non con un mero computo aritmetico, che raffronti il 64% dell'imponibile irpeg con l'utile civilistico e che nella fattispecie darebbe un risultato di zero, ma attraverso il raffronto - da operarsi secondo le leggi dell'algebra - fra imponibile fiscale e risultato civilistico. In tal caso, emergerebbe nel primo esercizio una franchigia di 100 [64% di 0 - (-100)], il che sarebbe coerente, da un punto di vista sistematico, con il principio sotteso all'applicazione dell'imposta di conguaglio, ma che, a tutta evidenza, risulta ben difficilmente conciliabile con il dato letterale dell'art. 105 t.u.i.r..

La franchigia dell'incorporata

Nella sua relazione per l'anno 1992¹¹, il Secit ha contestato l'utilizzo, da parte dell'incorporante, della franchigia già di pertinenza dell'incorporata, calcolata con il metodo c.d. algebrico, sopra evidenziato.

Siffatta presa di posizione è stata interpretata da taluni uffici fiscali non già come la mera censura di tale criterio di calcolo della franchigia ma come espressione di un più generale principio secondo cui la franchigia dell'incorporata non sarebbe utilizzabile da parte dell'incorporante.

Detta interpretazione del pensiero del Secit - che, all'opposto, è stato letto da autorevole dottrina come una conferma dell'utilizzabilità della franchigia dell'incorporata calcolata con criterio aritmetico¹² - non può essere certamente condivisa.

E questo, intanto, sulla base del rilievo che nella fusione per incorporazio-

ne vi è continuità di valori fiscalmente riconosciuti, nell'ambito dei quali rientrano anche le diverse tipologie di riserve classificate secondo il regime tributario cui esse sono sottoposte in caso di distribuzione. Di tale principio vi è traccia sia nell'art. 123 t.u.i.r., con riguardo alle riserve in sospensione d'imposta, sia nell'art. 44 t.u.i.r., la cui lettura più corretta, con riguardo all'avanzo di fusione e all'aumento del capitale dell'incorporante, è quella che vede l'avanzo o l'aumento accogliere, pro quota, le frazioni di patrimonio netto già facenti capo all'incorporata. Se è vero, infatti, che le riserve dell'incorporata, eliminate nel meccanismo di calcolo del disavanzo o dell'avanzo dell'incorporazione senza concambio si sottraggono all'eventuale applicazione della maggiorazione di conguaglio, posto che, proprio tale eliminazione esclude alla radice la possibilità di una loro distribuzione, è altrettanto vero che, nell'ambito della ripartizione dell'avanzo o dell'aumento di capitale, permane l'obbligo di tener conto della distinzione fra riserve di capitale e riserve di utili e, nell'ambito di queste, del loro diverso regime ai fini della maggiorazione di conguaglio¹³. In questa prospettiva, dunque, la previsione di una "perdita" della franchigia non avrebbe alcun senso.

Per altro verso, esigenze di coerenza sistematica depongono a favore della riportabilità ed utilizzabilità della franchigia in capo all'incorporante. Basti pensare a cosa succederebbe, qualora si sostenesse l'opposta tesi, in presenza di un rinvio nella deduzione fiscale di un componente negativo da parte dell'incorporata, mediante l'indicazione di una variazione in aumento nella dichiarazione quando, per tale componente si verificano, successivamente all'incorporazione, le condizioni per la deduzione fiscale: la variazione in diminuzione operata dall'incorporante, mancando la possibilità di utilizzare la franchigia, determinerebbe artificiosamente la creazione di un utile suscettibile di dar luogo ad irpeg di conguaglio.

Insomma, se ha senso evidenziare le distorsioni della maggiorazione di conguaglio che derivano dall'evidente antinomia tra dato letterale della norma e principi sistematici che dovrebbero sorreggerla, la questione della franchigia dell'incorporata pare un falso problema: in assenza di una specifica disposizione impeditiva del riporto, non vi è dubbio che si applichino le regole desumibili dal sistema. E

a questo risultato si perviene sia seguendo una via che privilegi l'esigenza di interpretare razionalmente la disciplina dell'irpeg di conguaglio, sia attraverso l'utilizzo degli altri consueti canoni ermeneutici.

Soci ai quali non spetta il credito d'imposta

Altre incongruenze del regime della maggiorazione di conguaglio riguardano gli utili corrisposti a soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, cui non è attribuito il credito d'imposta sui dividendi, dato che essi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. In tale caso, non spettando il credito d'imposta, l'eventuale versamento della maggiorazione di conguaglio va al di là della mera esigenza di copertura, assumendo la fisionomia di un prelievo aggiuntivo all'irpeg svincolato dal regime del credito d'imposta. Solo in alcune convenzioni internazionali¹⁴ il problema ha trovato soluzione, vuoi sotto forma di attribuzione del credito d'imposta al non residente, vuoi attraverso la previsione del diritto al rimborso della maggiorazione di conguaglio, per la quota afferente i dividendi erogati al socio estero; mentre in generale la rilevata anomalia ha superato il vaglio di costituzionalità¹⁵.

Analoghe considerazioni possono farsi con riguardo agli utili attribuiti a fondi comuni d'investimento mobiliare, disciplinati dalla legge n. 77 del 1983, ai quali non spetta il credito d'imposta, essendo assoggettati ad imposta sostitutiva.

Maggiorazione di conguaglio e norme agevolative

Si sostiene in dottrina che la maggiorazione di conguaglio vanifichi le norme agevolative, operando come "una sorta di bulldozer"¹⁶.

Questo varrebbe, ad esempio, tanto per la norma sulla detassazione degli utili per nuovi investimenti, quanto per il privilegio di affiliazione ex art. 96 t.u.i.r..

Su questo punto non siamo del tutto d'accordo, nel senso che il principio cui detto tributo aggiuntivo dovrebbe ispirarsi è quello di compensare eventuali differenze fra credito d'imposta attribuito al socio e irpeg pagata dalla società.

Building on success

Si svolgerà a Londra, il prossimo 20 giugno, presso il Centro Congressi Queen Elizabeth II di Westminster, l'annuale Conferenza dell'Institut of Chartered Accountants (Icaew). Anche quest'anno la Conferenza rappresenta un'importante occasione, per i professionisti di tutta Europa, per un momento di riflessione e di confronto sulle maggiori questioni che li coinvolgono e la possibilità di vagliare insieme percorsi e strategie da adattare alle proprie esigenze.

Seguendo la tradizionale formula della precedente conferenza, anche questa volta i lavori saranno concentrati su tre settori fondamentali: fiscalità, finanza e business; inoltre, il pubblico avrà la possibilità di ascoltare un gran numero di esperti internazionali che svilupperanno tematiche di interesse professionale.

Il 1996 segna il 10° anniversario della Federation des Experts Comptables Europeens (Fee), e sono state incluse nel programma alcune sessioni di lavoro che svilupperanno temi di carattere europeo.



Chi volesse ricevere maggiori informazioni può contattare la segreteria tecnica:

Mrs. Anna Glover

Conference Manager, ABC

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Gloucester House, 399 Silbury Boulevard, Central Milton Keynes MK9 2HL

Direct phone number: 0044 / 171 / 920 8840

Fax number: 0044 / 171 / 920 8819

Ora, se per effetto dell'operare di alcune norme agevolative, una parte dell'utile civilistico non è assoggettato ad imposizione, non si vede perché, nel caso in cui esso venga distribuito, e al socio venga automaticamente attribuito il credito d'imposta, quest'ultimo dovrebbe avvantaggiarsi di una rendita fiscale.

La norma agevolativa non ha per scopo quello di arricchire il socio, consentendogli, nella peggiore delle ipotesi, di ottenere il rimborso di un'imposta mai pagata da nessuno. Ha semmai lo scopo di evitare una imposizione in capo alla società.

In modo diverso dovrebbe argomentarsi quando non di agevolazione si tratti, ma di riduzione della base imponibile finalizzata ad evitare una doppia imposizione economica, come nel caso del privilegio di affiliazione per dividendi esteri.

Qui innegabilmente l'applicazione della maggiorazione di conguaglio rischia di vanificare il già insufficiente

meccanismo volto ad evitare una prima imposizione¹⁷, ma la soluzione, ancora una volta, non pare stia nella eliminazione del tributo di conguaglio e nell'attribuzione del credito d'imposta al socio, ma nell'esenzione *tout court* della parte di dividendo formato con utili distribuiti da società collegate estere¹⁸.

Alcune considerazioni de iure condendo

La soluzione dei problemi che, sia pur sommariamente, abbiamo cercato di evidenziare, non sta tanto, a nostro avviso, nella riscrittura - in termini più corretti - della disciplina della maggiorazione di conguaglio contenuta nel t.u.i.r., né nella sua abolizione, eventualmente accompagnata dalla trasformazione del credito d'imposta sui dividendi in detrazione d'imposta, che non consentirebbe rimborsi, come pur-

re è stato prospettato da autorevole dottrina¹⁹.

Le distorsioni sopra indicate, difatti, sono il frutto di una miscela esplosiva: da un lato l'elevato tecnicismo dell'irpeg di conguaglio, difficilmente richiudibile in una formuletta all'apparenza assai semplice ma che, quando vi vengono inserite certe variabili, produce risultati abnormi; dall'altro lato l'ipertrofia legislativa, che pretende di risolvere con una disposizione della legge ordinaria le problematiche applicative di istituti sempre più complessi per la gestione della fiscalità.

Le norme sulla maggiorazione di conguaglio e sul credito d'imposta, che secondo noi sono da mantenere nella loro struttura portante, dovrebbero semmai essere riscritte mediante la mera enunciazione dei principi - di neutralità dell'irpeg, di eliminazione della doppia imposizione economica, di copertura - che le sorreggono.

Nel t.u.i.r., cioè, si dovrebbe leggere che al fine di evitare la doppia imposizione economica sui dividendi è attribuito al socio un credito d'imposta determinato in funzione dell'aliquota irpeg vigente nell'esercizio e che - tenuto conto delle differenze fra risultato civilistico e risultato fiscale dovute all'applicazione di variazioni fiscali o al riporto delle perdite, nonché dell'irpeg in concreto assolta dalla società in precedenti esercizi rispetto al credito d'imposta spettante ai soci sugli utili distribuiti o distribuibili - qualora detto credito d'imposta sia superiore all'irpeg assolta dalla società, è dovuta una maggiorazione di conguaglio al fine di garantire l'applicazione dei principi di copertura e neutralità.

Con appositi decreti ministeriali potranno poi essere stabilite le modalità applicative del credito d'imposta, della maggiorazione di conguaglio e della franchigia, magari sostituendo gli attuali termini da porre a confronto (il 64% dell'imponibile e l'utile al netto dell'imposta), con grandezze più adeguate, come rispettivamente l'imponibile irpeg e l'utile al lordo di tale imposta²⁰.

Lasciamo al legislatore il compito di fissare i principi e rivalutiamo il ruolo delle *regulations* come strumenti per risolvere problemi di diritto fiscale ad elevato tecnicismo, soggette peraltro al giudizio incidentale di legittimità da parte dei giudici tributari, e quindi, qualora errate o emanate in violazione dei principi sopra esposti, contestabili e disapplicabili su domanda dei contribuenti nel corso del giudizio fiscale.

Oppure, se la soluzione appare troppo complessa, riformiamo completamente il sistema di tassazione degli utili societari, magari utilizzando sistemi per evitare la doppia imposizione che - in una prospettiva di armonizzazione in ambito Ue - favoriscano l'investimento azionario, eliminando le discriminazioni fiscali oggi esistenti fra redditi derivanti da investimenti di capitale di rischio rispetto a quelli derivanti da operazioni di finanziamento²¹.

Ma attenzione a non farsi prendere la mano dal vento della semplificazione: se semplificazione significa eliminazione di norme assurde ed anacronistiche,

di adempimenti superflui ed eccessivamente onerosi per i contribuenti rispetto all'utilità per l'amministrazione; se semplificazione significa rendere più civile, razionale ed umano il rapporto fra fisco e contribuente, ben venga la semplificazione.

Se semplificare vuol dire ignorare la complessità della realtà economica del mondo in cui viviamo, per trovare soluzioni "facili" ma inadeguate alle esigenze di efficienza e giustizia del sistema fiscale, oggi più che mai pressanti e sentite, confessiamo senza timore la nostra preferenza per soluzioni complesse ma moderne ed eque, piuttosto

che per soluzioni semplici ma inappaganti. D'altro canto, il diritto e la tecnica, siano essi fiscali, contabili o di ogni altro settore, sono sempre più, in tutti i paesi evoluti, materia per professionisti, per specialisti. Sarebbe demagogico e insensato pensare di appiattare la poliedricità della realtà economico-tributaria al livello dell'uomo della strada.

Se l'alternativa è fra una terrestre ma eccessiva approssimazione e una equità "lunare", preferiamo metterci il casco e partire. Come si potrà immaginare, non abbiamo molta simpatia per il testatino...

note

1 Si veda ad esempio la circ. ABI, 25 giugno 1991, n. 53 in *Fisco*, 1991, 4682, in cui si parla di parziale doppia imposizione economica di fronte ad un fenomeno che invece rende imperfetta la neutralità dell'irpeg.

2 Cfr. Fantozzi, *Diritto tributario*, 1991, 651.

3 Cfr. Tesaro, *Istituzioni di diritto tributario*, II, Torino, 1989, 86; cfr. altresì Lupi, *Diritto tributario. Parte speciale*, terza ed., Milano 1995, 59.

4 Sulla maggiorazione irpeg di conguaglio si vedano, fra i tanti lavori apparsi sull'argomento, AA.VV., *La maggiorazione di conguaglio irpeg*, fascicolo allegato al n. 1 di *Rass. trib.*, 1988; Arrigoni, *Maggiorazione di conguaglio: imposta giusta, una legge sbagliata*, in *Corr. trib.*, 1984, 1393; Caratozzolo, *L'irpeg di conguaglio e la nuova disciplina del credito d'imposta sui dividendi*, in *Fisco*, 1984, 162; Fantozzi, Lupi, *Le società per azioni nella disciplina tributaria*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, 9^{ma}, Torino, 1993, 123 e ss.; Galli, *Conguaglio irpeg e credito d'imposta*, in *Dir. prat. trib.*, 1984, I, 431; Girolamo, *Credito d'imposta e maggiorazione di conguaglio - Principi generali*, in *Boll. trib.*, 1984, 828; Kustermann, *L'imposta di conguaglio dal punto di vista societario della distribuzione degli utili*, in *Le società*, 1985, 1205; Lizzul, *Doppia imposizione dei dividendi e legge 25 novembre 1983*, n. 649, in *Boll. trib.*, 1984, 104; Lupi, *Osservazioni sull'applicabilità della maggiorazione dell'irpeg prevista dalla legge 25 novembre 1983*, n. 649 in caso di sopravvenuta detraibilità fiscale di alcuni costi ed oneri recuperati a tassazione in precedenti esercizi, in *Rass. trib.*, 1984, I, 239; Id., *Maggiorazione di conguaglio, contraddizioni so-*

stanziali e lacune procedurali di una norma da sopprimere, ivi, 1995, 604 e ss.; Id., *La maggiorazione di conguaglio nei rapporti internazionali*, in *Riv. dir. trib.*, 1993, I, 997; Monti, *Reddito civile e reddito fiscale*, Padova, 1994, 33 e ss.; Pansieri, *Deliberazioni di accantonamento a riserva degli utili di esercizio con contestuale distribuzione di riserve di capitale e maggiorazione di conguaglio*, in *Rass. trib.*, 1984, I, 279; Pirazzini, *Natura giuridica della maggiorazione di conguaglio*, in *Rass. trib.*, 1988, I, 245; Varcasia, *Imposta di conguaglio e perdite di esercizio*, in *Rass. trib.*, 1988, I, 579; Zanetti, *Il beneficio del credito d'imposta alla luce delle recenti disposizioni*, in *Corr. trib.*, 1984, 182. Si veda altresì Min. fin., circ. 16 marzo 1984, n. 9/058, in *Dir. prat. trib.*, 1984, I, 570 e ss.

5 Cfr. Varcasia, *Op. loc. cit.*

6 Il credito d'imposta corrispondente all'aliquota irpeg del 37% dovrebbe essere di 37/63, per cui è facile dimostrare che la evidenziata differenza di 15,625, attribuita all'insufficienza del credito d'imposta, è pari alla differenza fra credito d'imposta teorico e credito d'imposta previsto dalla legge sul dividendo netto e sull'ilor, come segue: $(37/63 - 9/16) \times (468 + 162)$.

7 Si veda ad esempio Burgio, *Recenti orientamenti in materia di imposte dirette nella Comunità europea*, in AA.VV., *Esperienze straniere e prospettive per l'orientamento tributario italiano*, Padova, 1989, 79 e ss. e spec. 99.

8 In argomento si veda Lupi, *Profili tributari della fusione di società*, Padova, 1989, 318 e ss.

9 In argomento si veda amplius Lupi, *Profili*, cit. 293 e ss., ove ulteriori riferimenti.

10 Sul punto si veda Lupi, *Maggiorazione*, cit.,

loc. cit.

11 che si può leggere in *Dir. prat. trib.*, 1993, I, 1927 e ss. e spec. 1975.

12 Cfr. Dezzani, *Le fusioni nella relazione annuale del Secit*, in *Fisco*, 1993, 10613 e ss., e spec. 10614, che testualmente afferma: "La società incorporante subentra nella franchigia relativa alla maggiorazione di conguaglio spettante alla società incorporata".

13 Cfr. Lupi, *Profili*, cit., 252 e ss.

14 In particolare in quelle con il Regno Unito, la Francia, i Paesi Bassi e la Germania.

15 Cfr. C. Cost., 22 gennaio 1992, n. 44, in *Dir. prat. trib.*, 1992, II, 710.

16 In questo senso si veda Lupi, *Maggiorazione*, cit., *loc. cit.*

17 Cfr. Zizzo, *Reddito delle persone giuridiche (imposta sul)*, in *Riv. dir. trib.*, 1994, I, 619 e ss. e spec. 672.

18 Sul problema dei rapporti fra privilegio di affiliazione e maggiorazione di conguaglio si vedano da ultimi Tundo, *Ipotesi di riordino delle tipologie di dividendi transnazionali*, in AA.VV., *Aspetti fiscali delle operazioni internazionali*, a cura di Uckmar e Garbarino, Milano, 1995, 155 e ss.; Lupi, *La maggiorazione di conguaglio nei rapporti internazionali*, in *Riv. dir. trib.*, 1993, I, 997 e ss., ove ulteriori riferimenti.

19 Si veda ancora Lupi, *Op. ult. cit.*

20 Cfr. Zizzo, *Op. cit.*, 673.

21 Sui diversi sistemi di tassazione dei dividendi in ambito europeo si veda da ultimo Pistone, *La tassazione degli utili distribuiti e la thin capitalization: profili internazionali e comparati*, Padova, 1994.

Calendario riunioni 1996

Giugno

- | | | |
|----|--|-----------|
| 3 | Commissione Storia della Ragioneria | Roma |
| 5 | Gruppo Lavoro Liberalizzazione e Qualificazione | Roma |
| 6 | Conferenza Internazionale: "Il controllo di gestione: un ponte tra il settore pubblico e il settore privato" | |
| 7 | Gruppo Lavoro Banche | Roma |
| 11 | Gruppo Lavoro Accounting | Roma |
| 12 | Consiglio Nazionale | Bruxelles |
| 13 | Gruppo Lavoro Imposte Indirette | Roma |
| 14 | Gruppo Lavoro Fiscalità Diretta | Bruxelles |
| 20 | Conferenza Annuale ICAEW | Bruxelles |
| 21 | Commissione Rapporti Internazionali | Londra |
| | | Cagliari |

Luglio

- | | | |
|----|--|-----------|
| 2 | Commissione Ordinamento professionale | Roma |
| 2 | Consiglio Fee | Bruxelles |
| 5 | Convegno interprofessionale "L'Ente locale come azienda" | Torino |
| 17 | Consiglio Nazionale | Roma |